



VI° CONGRESSO NAZIONALE CTA

INSIEME SI PUO':

Ri-generare solidarietà, socialità e sostenibilità

- Regolamento dei Congressi delle Strutture di Base
- Regolamento dei Congressi Provinciali
- Regolamento dei Congressi Regionali
- Regolamento del VI° Congresso Nazionale CTA

SCADENZE

CONGRESSI PROVINCIALI

- entro 22 Settembre 2019

CONGRESSI REGIONALI

- entro 06 Ottobre 2019

CONGRESSO NAZIONALE

- 08/10 Novembre 2019

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DI BASE

ART. 1

La Presidenza Provinciale comunica ad ogni Struttura di Base con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione del Congresso Provinciale:

- a) la convocazione del Congresso;
- b) il presente Regolamento;
- c) il periodo in cui si può svolgere l'Assemblea della Struttura di Base;
- d) l'eventuale aggregazione delle Strutture di Base con meno di quindici iscritti alla sede più vicina;
- e) il numero dei delegati al Congresso Provinciale che la Struttura di Base ha diritto ad eleggere, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere, di aggregazione relative agli ultimi quattro anni.

ART. 2

Agli effetti del computo dei delegati al Congresso Provinciale rappresentanti ogni Struttura di Base è valida la media risultante dal numero degli iscritti degli ultimi quattro anni.

La media quadriennale si applica anche alle Strutture di Base affiliate al CTA da un più breve periodo di tempo, salvaguardando in ogni caso il diritto ad essere rappresentate da almeno un delegato.

Le Strutture di Base a cui compete un solo delegato devono eleggere anche un supplente.

ART. 3

L'Assemblea della Struttura di Base dovrà essere convocata e svolgersi secondo il presente Regolamento, approvato dal Comitato Nazionale.

Devono essere rinnovati tutti i Presidenti, le Presidenze e i Collegi dei Revisori dei Conti che abbiano concluso il mandato o che siano comunque dimissionari.

La Presidenza della Struttura di Base deve comunicare la convocazione dell'Assemblea con almeno dieci giorni di anticipo sulla data del suo svolgimento. La convocazione deve essere affissa presso la sede sociale e comunicata alla Presidenza Provinciale e deve indicare la data, il luogo, l'ora della riunione e il seguente o.d.g.:

- rinnovo degli Organi Sociali;
- elezione dei delegati al Congresso Provinciale.

ART. 4

Le Assemblee della Strutture di Base convocate per l'elezione del Presidenti, le Presidenze e i Collegi dei Revisori degli organi sociali e dei delegati al Congresso Provinciale si svolgono secondo le norme stabilite dal Comitato Nazionale.

All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci, mentre in seconda convocazione con qualunque numero di soci intervenuti; delibera a maggioranza dei soci intervenuti al voto.

All'Assemblea partecipa un rappresentante designato dalla Presidenza Provinciale.

L'Assemblea, su proposta della Presidenza uscente, stabilisce il numero dei componenti della Presidenza da eleggere.

ART. 5

Possono candidarsi all'elezione a delegati al Congresso Provinciale tutti gli iscritti alla Struttura di Base in possesso della tessera CTA 2019, che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

La candidatura deve essere consegnata alla Presidenza dell'Assemblea entro i termini stabiliti, firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera CTA 2019.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica all'Assemblea i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

L'elezione dei delegati al Congresso Provinciale avviene a scrutinio segreto.

ART. 6

La Presidenza dell'Assemblea provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i nominativi dei candidati.

Ciascun socio può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei delegati da eleggere.

ART. 7

La Presidenza dell'Assemblea, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di delegato al Congresso Provinciale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei delegati da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età. La Presidenza dell'Assemblea, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i delegati eletti.

L'elezione della Presidenza e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene contemporaneamente e con le stesse modalità previste per l'elezione dei delegati al Congresso Provinciale.

ART. 8

Possono candidarsi a Presidente della Struttura di Base i soci in possesso della tessera CTA 2019, che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno sei mesi.

Le candidature a Presidente della Struttura di Base devono essere presentate in sede di Assemblea al Presidente dell'Assemblea entro i termini stabiliti e sottoscritte da almeno il 20% dei soci intervenuti.

Il Presidente comunica all'Assemblea i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto.

ART. 9

La Commissione Elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i nominativi dei candidati.

Ciascun socio può votare per un solo candidato.

Non è consentito votare nominativi diversi da quelli indicati nella scheda di votazione.

Il Presidente dell'Assemblea, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama il Presidente eletto.

ART. 10

Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso Provinciale, può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti o ad un altro delegato della stessa struttura. Il trasferimento di delega deve essere controfirmato dal Presidente della Struttura di Base.

ART. 11

La riunione della nuova Presidenza eletta dall'Assemblea dei soci, è convocata dal Presidente entro dieci giorni, per eleggere, tra i componenti della Presidenza, almeno un Vicepresidente e il Responsabile dell'Amministrazione.

In caso di nomina di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente Vicario.

L'elezione del o dei Vicepresidenti e del Responsabile dell'Amministrazione avviene per alzata di mano.

L'attribuzione di ulteriori incarichi avviene su proposta del Presidente.

ART. 12

Il Presidente dell'Assemblea entro dieci giorni successivi all'Assemblea dei soci in cui si procede ad elezioni, deve provvedere a:

- a) inoltrare copia dei verbali dell'Assemblea alla Presidenza Provinciale;
- b) comunicare i risultati ai candidati;
- c) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Presidenza dell'Assemblea;
- d) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi e, trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea, distruggere le schede.
- e) Eventuali ricorsi, pena l'inammissibilità, devono essere depositati, entro cinque giorni dalla celebrazione dell'Assemblea, al Collegio Nazionale dei Probiviri la cui decisione è inappellabile. Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

ART. 13

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nello Statuto del CTA e, per quanto applicabile, il Regolamento delle Strutture di Base delle ACLI approvato dal Consiglio Nazionale ACLI del 25/26 novembre 2016.

REGOLAMENTO DEI CONGRESSI PROVINCIALI

Art. 1

Il Congresso Provinciale è convocato dalla Presidenza Provinciale CTA e dovrà svolgersi entro il 22 Settembre 2019.

La Presidenza Provinciale dovrà informare le Strutture di Base con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione del Congresso Provinciale.

Art. 2

La Presidenza Provinciale, contestualmente alla convocazione del Congresso:

- a) prende atto dell'entità degli iscritti di ogni Struttura di Base con diritto ad essere rappresentati in Congresso, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere e dei certificati di aggregazione;
- b) stabilisce il rapporto iscritti delegati da eleggere nelle Assemblee delle Strutture di Base in rapporto alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni nel rispetto delle norme decise dal Comitato Nazionale.

La media quadriennale si applica anche alle Strutture di Base affiliate al CTA da un più breve periodo di tempo, salvaguardando, in ogni caso, il diritto ad essere rappresentate da almeno un delegato.

I delegati devono essere almeno venti.

Art. 3

La Presidenza Provinciale sentito il Comitato Nazionale decide:

- a) il tema e l'ordine del giorno del Congresso Provinciale, specificando le varie votazioni ed elezioni cui il Congresso deve procedere;
- b) il relatore
- c) la data;
- d) la sede;
- e) il programma e le modalità dei lavori.

Art. 4

Partecipano al Congresso:

- a) con diritto di voto:
 - i delegati eletti dalle Strutture di Base affiliate nella Provincia;
- b) senza diritto di voto se non delegati:
 - dai componenti la Presidenza Provinciale uscente;
 - dai componenti gli organi regionali e nazionali CTA residenti in Provincia;

- dai rappresentanti della Presidenza Provinciale ACLI e dei Circoli ACLI della Provincia dove opera un CTA;

Al Congresso Provinciale partecipa con diritto di parola un rappresentante designato dalla Presidenza Nazionale CTA.

Art. 5

La preparazione del Congresso Provinciale compete alla Presidenza Provinciale che è tenuta a:

- a) comunicare ai partecipanti con almeno dieci giorni di anticipo la sede e il programma del Congresso;
- b) predisporre la documentazione da consegnare alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni Congressuali:
 - l'elenco delle Strutture di Base aggregate con il rispettivo numero di iscritti e relativa media degli anni su cui si computa la rappresentanza congressuale;
 - gli elenchi dei delegati al Congresso Provinciale eletti nelle Strutture di Base;
 - i verbali delle Assemblee delle Strutture di Base;
 - le deleghe per le votazioni in Assemblea;
 - il materiale tecnico atto a favorire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 6

Il Congresso, su proposta della Presidenza Provinciale, elegge per alzata di mano:

- la Presidenza del Congresso formata dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti o da uno o più Segretari;
- i componenti delle Commissioni: Verifica Poteri, Elettorale, Mozioni, e Modifiche Statutarie.

Art. 7

All'inizio dei lavori, la Presidenza del Congresso:

- a) mette in votazione la proposta del numero dei componenti la Presidenza Provinciale proposta da quella uscente (da n° 3 a n° 7 componenti come da Statuto CTA);
- b) comunica ai delegati:
 - i numeri dei componenti la Presidenza da eleggere da parte del Congresso;
 - i numeri dei delegati della Provincia ai Congressi Regionale e Nazionale;

Inoltre, la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea fa fissare dalla stessa:

- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni: Verifica Poteri, Mozioni e Modifiche allo Statuto;

- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.

Art. 8

Il Congresso è valido se i delegati registrati presso la Commissione Verifica Poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti ed almeno i tre quinti delle Strutture di Base.

I delegati devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dal Congresso, presso la Commissione Verifica Poteri, eletta secondo l'art. 6 del presente Regolamento.

In sede di Congresso, un delegato non può trasferire i propri poteri ad un altro delegato.

Art. 9

Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.

Il Congresso, al termine dei lavori, approva l'eventuale mozione conclusiva all'ordine del giorno.

Art. 10

Le votazioni avvengono:

- a) di norma per alzata di mano;
- b) su richiesta di almeno 10 delegati, per appello nominale;
- c) su richiesta di almeno 20 delegati, a scrutinio segreto.

Le votazioni su questioni procedurali avvengono esclusivamente per alzata di mano.

Art. 11

Il Congresso decide con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti.

Le elezioni della Presidenza Provinciale, dei delegati ai Congressi Regionale e Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti avvengono contemporaneamente e con voto personale e segreto.

La mozione conclusiva del Congresso, gli ordini del giorno e le altre risoluzioni vengono approvate a maggioranza semplice.

Art. 12

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione Elettorale.

I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione Elettorale.

A quest'ultima, poco prima dell'inizio delle operazioni di voto, devono essere consegnate, da parte della Commissione verifica poteri, gli elenchi dei delegati votanti.

Art. 13

Possono candidarsi a componenti della Presidenza Provinciale gli iscritti della Provincia che siano in possesso della tessera CTA 2019 e che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.

La presentazione personale della candidatura a componente della Presidenza Provinciale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione Elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venire sottoscritta da almeno tre delegati di almeno due Strutture di Base;
- c) essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera CTA e la Struttura di Base a cui è iscritto.

La presentazione di una lista di candidati a componente della Presidenza Provinciale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione Elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno otto delegati di almeno tre Strutture di Base;
- c) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei componenti da eleggere;
- d) essere firmata da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera CTA e la Struttura di Base a cui è iscritto.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

Art. 14

La Commissione Elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.

Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei componenti da eleggere.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione.

Art. 15

La Commissione Elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio. Per l'attribuzione dei posti di componente della Presidenza Provinciale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei componenti da eleggere.

Entro 10 giorni il primo degli eletti convoca la Presidenza Provinciale con, all'ordine del giorno, l'elezione del Presidente, e, su sua proposta, del Vicepresidente, del Responsabile all'Organizzazione e del Responsabile dell'Amministrazione.

Eventuali ricorsi, pena l'inammissibilità, devono essere depositati, entro cinque giorni dalla celebrazione dell'Assemblea, al Collegio Nazionale dei Probiviri la cui decisione è inappellabile. Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

In caso di parità tra due o più candidati, viene proclamato eletto il più giovane d'età.

Art. 16

Il Congresso Provinciale elegge i delegati della Provincia al Congresso Regionale e Nazionale, in numero determinato dai rispettivi Regolamenti: l'elezione si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione della Presidenza Provinciale descritte agli artt. 13,14 e 15.

Art. 17

La Presidenza del Congresso, a chiusura dei lavori, provvede a:

- a) inoltrare copia dei verbali, della mozione conclusiva, degli ordini del giorno alla Presidenza Nazionale entro una settimana;
- b) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
- c) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione Verifica Poteri e di quella Elettorale;
- d) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi avverso presunte irregolarità presentate da delegati che hanno verificato i poteri.

Trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.

Eventuali ricorsi, pena l'inammissibilità, devono essere depositati, entro cinque giorni dalla celebrazione dell'Assemblea, al Collegio Nazionale dei Probiviri la cui decisione è inappellabile. Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 18

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama gli eletti.

Art. 19

Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso Regionale o Nazionale, può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti o ad un altro delegato della stessa Provincia.

Art. 20

Nelle Province dove è riconosciuto una sola sede CTA, l'Assemblea equivale al Congresso Provinciale che elegge gli organi secondo quanto previsto dal presente Regolamento dei Congressi Provinciali.

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nello Statuto del CTA e per quanto applicabile il Regolamento delle Strutture Provinciali ACLI approvato dal Consiglio Nazionale ACLI del 25/26 novembre 2016.

REGOLAMENTO DEI CONGRESSI REGIONALI

Art. 1

Il Congresso Regionale è convocato dalla Presidenza Regionale e dovrà svolgersi entro il 06 Ottobre 2019.

Art. 2

La Presidenza Regionale, contestualmente alla convocazione, prende visione dell'entità degli iscritti aventi diritto ad essere rappresentati al Congresso sulla base della media risultante dal numero degli iscritti degli ultimi quattro di ciascuna Provincia, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere e dei certificati di aggregazioni.

La Presidenza Regionale, sentito il Comitato Nazionale, definisce:

- a) il tema e l'ordine del giorno del Congresso Regionale specificando le votazioni cui il Congresso deve procedere;
- b) il relatore;
- c) la data;
- d) la sede;
- e) il programma e le modalità dei lavori;
- f) i rapporti iscritti - delegato, con relativi criteri di arrotondamento dei resti, per i Congressi Provinciali e per il Congresso Regionale tenendo conto che i delegati devono essere almeno trenta;
- g) il numero dei componenti la Presidenza Regionale da un minimo di tre ad un massimo di sette.

Le Presidenze Provinciali interessate e il Comitato Nazionale debbono essere informati della data di convocazione del Congresso Regionale con almeno sessanta giorni di anticipo.

La preparazione del Congresso Regionale compete alla Presidenza Regionale.

Art. 3

Partecipano al Congresso Regionale:

- a) con diritto di voto:
 - i delegati eletti dai Congressi Provinciali;
 - i Presidenti Provinciali CTA;
- b) senza diritto di voto se non delegati:
 - i componenti la Presidenza Regionale uscente;
 - i componenti gli organi nazionali CTA residenti in regione;
 - i rappresentanti della Presidenza Regionale ACLI;

Al Congresso Regionale partecipa con diritto di parola un rappresentante designato dalla Presidenza Nazionale. La Presidenza Regionale deve comunicare ai partecipanti, con almeno dieci giorni di anticipo, la sede ed il programma del Congresso.

Art. 4

La Presidenza del Congresso viene eletta, per alzata di mano, su proposta della Presidenza Regionale.

La Presidenza Regionale deve consegnare alla Presidenza del Congresso:

- a) l'elenco dei delegati al Congresso Regionale;
- b) i verbali dei Congressi Provinciali;
- c) la situazione del tesseramento (con media quadriennale) delle singole Province.

La Presidenza Regionale deve provvedere a fornire alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni tutto il materiale tecnico per il regolare svolgimento del Congresso; in particolare deve consegnare alla Commissione Verifica Poteri le deleghe per le votazioni in Assemblea ed alla Commissione Elettorale tutto il materiale necessario per la costituzione dei seggi (urne, matite, timbri, schede per lo scrutinio dei voti, verbali).

Art. 5

Su proposta della Presidenza del Congresso, vengono elette le Commissioni:

- a) Verifica Poteri;
- b) Elettorale;
- c) Mozioni;
- d) Modifiche dello Statuto.

Art. 6

La Presidenza del Congresso Regionale mette in votazione la proposta circa il numero dei componenti della Presidenza Regionale formulata dalla Presidenza uscente;

Art. 7

Il Congresso Regionale è valido se i delegati di cui sono stati verificati i poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti ed almeno i tre quinti delle Province. Per le Regioni con due Province, il Congresso è valido se i delegati, di cui sono stati verificati i poteri, rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti.

Un delegato che non potesse partecipare al Congresso Regionale può trasferire la propria delega al primo dei non eletti o ad altro delegato della propria Provincia.

In sede di Congresso, un delegato non può trasferire i propri poteri ad un altro delegato.

I delegati devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dal Congresso, presso l'apposita Commissione eletta secondo l'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 8

Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.

Art. 9

In Congresso:

a) le votazioni su questioni procedurali, sulla mozione, e su altri documenti avvengono con voto palese; le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti;

Art. 10

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione Elettorale.

I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione Elettorale. Inoltre, la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea fa fissare dalla stessa:

- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni Verifica Poteri, Mozioni e Modifiche allo Statuto;
- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.

Art. 11

Possono candidarsi a componenti della Presidenza Regionale gli iscritti della Regione che siano in possesso della tessera o opzione CTA 2019 e che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno sei mesi.

Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.

La presentazione personale della candidatura a componente della Presidenza Regionale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione Elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venire sottoscritta da almeno tre delegati di almeno due Province;
- c) essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera CTA 2019 e la sede alla quale è iscritto

La presentazione di una lista di candidati a componente della Presidenza Regionale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione Elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venire sottoscritta da almeno dieci delegati di almeno due Province;
- c) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei componenti da eleggere;
- d) essere firmata da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera CTA e la sede alla quale è iscritto
- e) Per la presentazione delle candidature personali o in lista non si applica la norma riportata ai punti b) del comma precedenti per le Regioni che hanno due Province, mentre resta invariato il numero dei sottoscrittori.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

Per le Regioni con due Province il numero dei componenti la Presidenza Regionale eletti e appartenenti ad una sola Provincia non può superare i $\frac{3}{4}$ degli eletti della Presidenza.

Art. 12

La Commissione Elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.

Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione.

Art. 13

Le elezioni della Presidenza Regionale, dei delegati al Congresso Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti avvengono contemporaneamente e con voto personale e segreto.

Art. 14

La Commissione Elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio. Per l'attribuzione dei posti di componente della Presidenza Regionale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei componenti da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

Entro 10 giorni il primo degli eletti convoca la Presidenza Regionale con all'ordine del giorno elezione del Presidente, e su sua proposta del Vicepresidente, del Responsabile all'Organizzazione e del Responsabile dell'Amministrazione.

Art. 15

Il Congresso, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva, eventuali ordini del giorno e le proposte di modifica allo Statuto.

Art. 16

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, provvede a:

- a) proclamare i componenti della Presidenza Regionale;
- b) inoltrare copia dei verbali alla Presidenza Nazionale entro una settimana;
- c) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
- d) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione Verifica Poteri e di quella Elettorale; il plico dovrà essere conservato per 30 giorni nell'eventualità di un ricorso.

Trascorso il termine di 30 giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.

Eventuali ricorsi, pena l'inammissibilità, devono essere depositati, entro cinque giorni dalla celebrazione dell'Assemblea, al Collegio Nazionale dei Probiviri la cui decisione è inappellabile. Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 17

L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione della Presidenza Regionale descritte agli Art. 11, 12 e 13.

Eventuali ricorsi, pena l'inammissibilità, devono essere depositati, entro cinque giorni dalla celebrazione dell'Assemblea, al Collegio Nazionale dei Probiviri la cui decisione è inappellabile. Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 18

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nello Statuto del CTA e per quanto applicabile il Regolamento delle Strutture Regionali ACLI approvato dal Consiglio Nazionale ACLI del 25/26 novembre 2016.

REGOLAMENTO DEL VI° CONGRESSO NAZIONALE CTA

ART. 1

Il VI° Congresso Nazionale è convocato a Pompei (NA) nei giorni 08/10 Novembre 2019 con il seguente ordine del giorno:

- a) relazione sul tema “INSIEME SI PUO’: Ri-generare solidarietà, socialità e sostenibilità”
- b) approvazione degli ordini del giorno;
- c) votazioni delle proposte di modifica allo Statuto;
- d) elezione del Presidente Nazionale;
- e) elezione del Comitato Nazionale;
- f) elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri.

ART. 2

Ai fini del computo dei delegati ai Congressi Regionale e Nazionale, si applica la media degli iscritti di ogni Provincia negli ultimi quattro anni.

Per partecipare al Congresso Nazionale ed al Congresso Regionale ogni Provincia, al momento della convocazione del proprio Congresso deve essere in regola con i versamenti delle quote di tesseramento, di aggregazione spettanti alle Presidenze Regionali e Nazionale relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

ART. 3

Partecipano al Congresso Nazionale:

- a) con diritto di voto
 - i delegati eletti, in base alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni, nella proporzione di uno ogni **200** tesserati.
Per le frazioni da **50** a **149** tesserati si elegge un delegato che, in Congresso Nazionale, rappresenterà una entità di voti arrotondata a **100**; da **150** a **200** voti si arrotonda a **200**;
 - i Presidenti Provinciali;
- b) senza diritto di voto:
 - i componenti delle Presidenze Regionali e i Rappresentati della Presidenza Nazionale ACLI.

ART. 4

La Presidenza del Congresso Nazionale viene eletta per alzata di mano su proposta del Comitato Nazionale.

ART. 5

Su proposta della Presidenza del Congresso, vengono elette le Commissioni:

- a) Verifica Poteri;
- b) Elettorale;
- c) Mozioni;
- d) Modifiche dello Statuto.

ART. 6

La Presidenza del Congresso, all'inizio dei lavori, precisa il giorno e l'ora della seduta dedicata alle votazioni delle proposte di modifica dello Statuto e ne dà comunicazione al Congresso. Inoltre nel corso dello svolgimento dell'Assemblea fa fissare dalla stessa:

- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni: Verifica Poteri, Mozioni e Modifiche allo Statuto;
- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.

ART. 7

I delegati devono verificare i propri poteri, secondo i tempi stabiliti dal Congresso, presso l'apposita Commissione eletta secondo l'Art. 9 del presente Regolamento.

Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso Nazionale, può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti o ad un altro delegato della propria Provincia. Il trasferimento di delega deve essere controfirmato dal Presidente Provinciale.

Ad ogni delegato non può essere trasferita più di una delega.

In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferire i propri poteri ad un altro delegato.

Il Congresso è valido se i delegati registrati presso la Commissione Verifica Poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti ed almeno i tre quarti delle Regioni.

ART. 8

Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.

ART. 9

Le votazioni avvengono:

- a) di norma per alzata di mano;
- b) su richiesta di almeno 20 delegati, per appello nominale;
- c) su richiesta di almeno 40 delegati, a scrutinio segreto.

Il Congresso decide con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti.

Le votazioni su questioni procedurali avvengono esclusivamente per alzata di mano.

Le elezioni del Presidente Nazionale, del Comitato Nazionale e dei componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri avvengono con voto personale e segreto.

ART. 10

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione Elettorale.

Le operazioni di voto per l'elezione del Presidente Nazionale si svolgono con un congruo anticipo rispetto a quelle per il Comitato Nazionale ed il Collegio Nazionale dei Probiviri.

ART. 11

Possono candidarsi a Presidente Nazionale i soci in possesso della tessera CTA 2019 che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno due anni.

Le candidature a Presidente Nazionale devono essere presentate in sede di Congresso alla Presidenza entro i termini stabiliti e sottoscritte da almeno trenta delegati di almeno tre regioni.

La Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire al Congresso l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto, con almeno tre ore di anticipo.

Il programma del candidato eletto diventa il programma dell'Associazione nei successivi quattro anni.

ART. 12

La Commissione Elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i nominativi dei candidati.

Ciascun delegato può votare per un solo candidato.

Non è consentito votare nominativi diversi da quelli indicati nella scheda di votazione.

ART. 13

La Commissione Elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'elezione del Presidente occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei delegati aventi diritto.

Nel caso nessun candidato ottenga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Al ballottaggio, per essere eletti, è richiesta la maggioranza dei delegati votanti. Qualora nessuno dei due candidati ottenga la maggioranza, la Presidenza del Congresso riapre i termini di presentazione delle candidature, che dovranno essere sottoscritte da almeno 50 delegati di almeno sei regioni.

ART. 14

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama il Presidente Nazionale eletto.

ART. 15

Possono candidarsi a componenti del Comitato Nazionale i soci in possesso della tessera CTA 2019 che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno un anno.

Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.

La presentazione personale della candidatura deve:

- a) essere consegnata alla Commissione Elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno dieci delegati di almeno due Regioni;
- c) essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera CTA 2019, la Sede a cui è iscritto, la Provincia e la Regione di provenienza.

La presentazione di una lista di candidati a componenti del Comitato Nazionale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione Elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venire sottoscritta da almeno venti delegati di almeno tre Regioni;
- c) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quinti dei componenti da eleggere;
- d) essere firmata da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera CTA 2019, la sede cui è iscritto, la Provincia e la Regione di provenienza.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno tre ore di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

ART. 16

La Commissione Elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.

Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quinti dei Componenti da eleggere.
Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione.

ART. 17

La Commissione Elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.
Per l'attribuzione dei posti in Comitato Nazionale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei Componenti da eleggere.
In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

ART. 18

L'elezione dei tre componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione del Comitato Nazionale descritte agli Art. 19, 20 e 21.

ART. 19

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama gli eletti nazionali ed i Probiviri eletti.
Eventuali ricorsi, pena l'inammissibilità, devono essere depositati, entro cinque giorni dalla celebrazione dell'Assemblea, al Collegio Nazionale dei Probiviri la cui decisione è inappellabile. Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

ART. 20

La Presidenza del Congresso, a chiusura dei lavori, provvede a:

- a) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
- b) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione Verifica Poteri e di quella Elettorale;
- c) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi avverso presunte irregolarità durante i lavori del Congresso presentate da delegati che hanno verificato i poteri, e, trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento del Congresso, a distruggere le schede.
- d) Eventuali ricorsi, pena l'inammissibilità, devono essere depositati, entro cinque giorni dalla celebrazione dell'Assemblea, al Collegio Nazionale dei Probiviri la cui decisione è inappellabile. Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.